

AVVISO FESTIVAL CINEMATOGRAFICI INTERNAZIONALI

Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti festival cinematografici di carattere internazionale

CAPO I FINALITÀ E RISORSE

Art. 1 finalità e oggetto

Art. 2 definizioni

Art. 3 dotazione finanziaria

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Art. 4 soggetti beneficiari

Art. 5 requisiti di ammissibilità

Art. 6 partenariato

Art. 7 soggetti esclusi

CAPO III INIZIATIVE PROGETTUALI E SPESE AMMISSIBILI

Art. 8 iniziative progettuali ammissibili

Art. 9 spese ammissibili

Art. 10 spese non ammissibili

Art. 11 limiti dell'incentivo

CAPO IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 12 domanda di incentivo e relativa documentazione

Art. 13 presentazione della domanda e termini

Art. 14 inammissibilità delle domande

CAPO V ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DELL'INCENTIVO

Art. 15 attività istruttoria e inammissibilità dei progetti

Art. 16 criteri di valutazione e di priorità dei progetti

Art. 17 modalità e condizioni di concessione e di erogazione dell'incentivo

CAPO VI VARIAZIONE DELLE INIZIATIVE PROGETTUALI

Art. 18 variazioni in itinere delle iniziative progettuali

CAPO VII RENDICONTAZIONE DELLE INIZIATIVE PROGETTUALI; RIDETERMINAZIONE DELL'INCENTIVO, REVOCA

Art. 19 rendicontazione della spesa e relativa documentazione

Art. 20 rideterminazione dell'incentivo

Art. 21 revoca dell'incentivo

CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 disposizioni finali

Art. 23 obblighi di pubblicità a trasparenza

Art. 24 informativa ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2013 e dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Art. 25 norma di rinvio

CAPO I FINALITA' E RISORSE

art. 1 finalità e oggetto

1. In attuazione dell'articolo 23, comma 6, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, il presente Avviso pubblico Festival cinematografici Internazionali, di seguito denominato Avviso, disciplina le iniziative progettuali da ammettere ad incentivo aventi ad oggetto festival cinematografici di carattere internazionale.

2. Al presente Avviso si applica la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), di seguito denominato Regolamento.

art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si intendono per:

a) festival cinematografici: manifestazioni culturali caratterizzate dalle finalità di ricerca, originalità, promozione dei talenti e delle opere cinematografiche, durante le quali tali opere sono presentate al pubblico;

b) carattere internazionale: provenienza internazionale delle opere proiettate e del cast artistico, tecnico o produttivo delle opere presenti alle proiezioni, provenienza internazionale del pubblico, dei soggetti accreditati professionali e della pubblicistica derivata (articoli, pubblicazioni, discussioni pubbliche, anche attraverso internet e social network, ecc.).

c) fabbisogno di finanziamento: la differenza fra le uscite e le entrate previste dall'iniziativa progettuale. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partner, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici ad essa specificatamente destinati, ad esclusione dell'incentivo di cui al presente Avviso;

d) partenariato: il rapporto fra più soggetti che condividono le finalità e il contenuto dell'iniziativa progettuale e concordano le attività e i compiti spettanti a ciascuno di essi.

art. 3 dotazione finanziaria

1. Le risorse finanziarie disponibili per gli incentivi delle iniziative progettuali degli Avvisi annuali per l'anno 2019 ammontano complessivamente ad euro 3.868.085,00.

2. La dotazione finanziaria del presente Avviso ammonta a euro 50.000,00.

3. La dotazione finanziaria di cui al comma 2 può essere rimodulata, con gli opportuni atti, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui al comma 1 ovvero integrata al fine di aumentare l'efficacia dell'azione prevista dal presente Avviso.

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

art. 4 soggetti beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del Regolamento i soggetti beneficiari degli incentivi sono:

a) enti pubblici;

b) soggetti privati, diversi dalle persone fisiche;

c) società cooperative.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare al presente Avviso:

- a) singolarmente;
- b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.

Art. 5 requisiti di ammissibilità

1. I soggetti beneficiari devono possedere i seguenti requisiti:

- a) enti pubblici devono avere sede nel Friuli Venezia Giulia;
- b) i soggetti privati diversi dalle persone fisiche devono essere regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata, essere senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, nonché devono per statuto svolgere attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, operanti nei settori della valorizzazione della cultura cinematografica e dell'audiovisivo e che organizzano festival cinematografici come definiti dall'articolo 2;
- c) le società cooperative devono per statuto svolgere attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, operanti nei settori della valorizzazione della cultura cinematografica e dell'audiovisivo e che organizzano festival cinematografici come definiti dall'articolo 2.

2. In caso di iniziative progettuali presentate nell'ambito di un rapporto di partenariato, a pena di esclusione dall'iniziativa, i partner sono:

- a) enti pubblici;
- b) soggetti privati appartenenti alle tipologie di beneficiari indicate nel comma 1.

art. 6 partenariato

1. Per ogni progetto è previsto un numero massimo di dieci partner.

2. Nel caso di presentazione di progetti nell'ambito di un rapporto di partenariato il soggetto capofila, di seguito denominato Capofila, è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale.

3. I partner possono partecipare ad un solo progetto a valere su tutti gli Avvisi annuali 2019 a pena di esclusione dalla partnership di tutte le iniziative progettuali. Tale limitazione non opera in relazione agli avvisi tematici "Leonardo" ed "Aquilaia".

4. Il Capofila di un'iniziativa progettuale può partecipare in qualità di partner ad un altro progetto una sola volta, a pena di esclusione dalla partnership di tutte le iniziative progettuali presentate a valere su tutti gli Avvisi annuali 2019. Tale limitazione non opera in relazione agli avvisi tematici "Leonardo" ed "Aquilaia".

5. In deroga a quanto previsto nei commi 3 e 4, gli enti pubblici territoriali del Friuli Venezia Giulia hanno facoltà di partecipare in qualità di partner a più iniziative progettuali purché non presentate su uno stesso Avviso.

art. 7 soggetti esclusi

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del Regolamento, non possono in alcun caso presentare domanda in veste di soggetto proponente singolo o Capofila, a pena di inammissibilità della domanda:

- a) soggetti beneficiari degli incentivi concessi nell'anno 2018 dal Servizio competente in materia di attività culturali per progetti o programmi triennali ai sensi dei regolamenti approvati con DPRReg. 199/2016, 238/2016, 8/2017, 110/2016, 237/2016, 39/2017;
- b) i soggetti individuati puntualmente agli articoli 10, 11, 12 bis, 25, 27 bis e 28 della legge regionale 16/2014;
- c) le università;
- d) le fondazioni bancarie;
- e) le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 62/2000 ed enti di formazione professionale.

2. I soggetti di cui al comma 1, possono comunque partecipare in qualità di partner.

CAPO III INIZIATIVE PROGETTUALI E SPESE AMMISSIBILI

art. 8 iniziative progettuali ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le iniziative progettuali relative a produzione, promozione organizzazione e realizzazione di festival cinematografici di carattere internazionale.

2. I festival cinematografici di cui al comma 1, giunti almeno alla settima edizione, devono possedere, da almeno quattro anni decorrenti dal momento della presentazione della domanda di incentivo, i seguenti requisiti:

a) il festival deve durare almeno 5 giorni e non deve durare più di 12 giorni;

b) il festival deve avere carattere internazionale come definito all'art. 2, comma 1, lettera b);

c) le proiezioni delle opere o le iniziative collaterali devono avvenire anche in orario diurno;

d) devono essere proiettati nel corso del festival, ad esclusione di quelli proiettati nelle rassegne collaterali, sezioni speciali, tematiche o monografiche, e retrospettive, almeno 35 lungometraggi o almeno 105 cortometraggi;

d) per la proiezione delle opere devono essere utilizzati uno o più schermi facenti parte di sale cinematografiche, cinema-teatro, multisala o cinema all'aperto, come definite dall'articolo 22, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137);

e) almeno il 75% delle opere proiettate nel corso del festival, ad esclusione di quelle proiettate nelle rassegne collaterali, sezioni speciali, tematiche o monografiche, e retrospettive, devono considerarsi anteprime, con ciò intendendo che l'opera non deve essere stata ancora distribuita in Italia al momento della proiezione, oppure che essa deve consistere in una riedizione di un'opera del passato (riscoperte d'archivio, opere restaurate, rimasterizzate, digitalizzate, oppure proiettate in una versione diversa da quella che è già stata distribuita);

f) nel festival vengono proiettate opere nel supporto e formato originale e, in caso di indisponibilità, su altro supporto e formato che siano il miglior supporto e formato professionali possibile;

g) ad un numero congruo di proiezioni e presentazioni delle opere devono essere presenti soggetti facenti parte del cast artistico, tecnico o produttivo dell'opera, oppure archivisti della copia presentata, studiosi che hanno pubblicato ricerche sull'opera presentata, o responsabili del restauro;

h) tutte le proiezioni e la maggior parte delle iniziative collaterali al festival (incontri, convegni, conferenze stampa, presentazioni di prodotti editoriali, attività espositive, pubblicazioni) devono svolgersi ed essere sottotitolate almeno in lingua italiana ed in lingua inglese (e, nel caso di proiezioni in lingua originale diversa da quella italiana ed inglese, devono essere sottotitolate in entrambe le lingue);

i) l'ente organizzatore del festival deve essere anche archivio aperto ai ricercatori ed agli studenti dei film presentati nelle precedenti edizioni e della documentazione video-cartacea relativa;

j) il festival si deve svolgere nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;

l) l'ente organizzatore deve impiegare almeno 3 unità di personale assunto o altrimenti contrattualizzato, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, ad hoc per l'organizzazione del festival;

m) il programma del festival deve prevedere iniziative dedicate alla industrializzazione del prodotto cinematografico o alla formazione o momenti di incontro tra distributori, produttori ed autori delle opere oppure tra archivisti della copia presentata, o responsabili del restauro;

n) l'ente organizzatore deve produrre un catalogo completo della manifestazione, anche in formato digitale, e bilingue, che fornisca tutte le più complete informazioni pratiche quali il formato originale delle opere, l'anno di realizzazione e la nazionalità, i premi conseguiti, le fonti della copia.

3. Le iniziative progettuali di cui al comma 1 devono svolgersi prevalentemente nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

art. 9 spese ammissibili

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:

- a) è relativa al progetto finanziato;
- b) è chiaramente riferibile al periodo di durata del progetto finanziato e sostenuta entro il termine di presentazione del rendiconto;
- c) è sostenuta dal soggetto che riceve il finanziamento.

2. Sono ammissibili le spese sostenute fra l'1 gennaio 2019 e il 31 marzo 2020, appartenenti alle tipologie di spesa di cui all'articolo 7 del Regolamento.

art. 10 spese non ammissibili

1. Ai sensi dell'articolo 8, del Regolamento non sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
- b) contributi in natura;
- c) spese per l'acquisto di beni immobili, mobili registrati;
- d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
- e) altre spese prive di una specifica destinazione;
- f) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
- g) spese per oneri finanziari.

art. 11 limiti dell'incentivo

1. L'incentivo non può superare il fabbisogno di finanziamento ed è pari al 100 per cento del fabbisogno medesimo indicato nella domanda.

2. L'incentivo erogabile per ogni progetto è compreso fra **25.000,00** euro e **50.000,00** euro. Qualora l'importo dell'incentivo richiesto sia inferiore a **25.000,00** euro o superiore a **50.000,00** euro la domanda è inammissibile.

CAPO IV MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

art. 12 domanda di incentivo e relativa documentazione

1. La modulistica da allegare alla domanda di incentivo è redatta, a pena di inammissibilità, su apposita modulistica approvata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, di seguito Servizio, scaricabile dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

2. La domanda è sottoscritta a pena di inammissibilità dal legale rappresentante o da persona munita di delega generale o speciale autocertificata o dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento per gli enti pubblici, ed è redatta con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo.

3. Il soggetto proponente, singolo o Capofila, può presentare una sola domanda a valere sugli Avvisi annuali 2019, a pena di inammissibilità delle domande pervenute dopo la prima. E' ammessa una sola ulteriore domanda per una diversa iniziativa progettuale a valere sull'Avviso per il tema Aquileia oppure sull'avviso per il tema Leonardo.

4. In caso di invio di più domande relative allo stesso progetto, verrà ritenuta valida esclusivamente l'ultima pervenuta.

5. Costituiscono parte integrante della domanda:

- a) la descrizione del progetto;
- b) le dichiarazioni sostitutive previste dal DPR 445/2000;

- c) la scheda partner compilata per ciascun componente della partnership e sottoscritta dal partner stesso;
- d) il documento d'identità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda in corso di validità e chiaramente leggibile;
- e) ulteriori dichiarazioni ed impegni di cui alla modulistica prevista dal comma 1;
- f) curricula vitae dei componenti del comitato di direzione artistica debitamente firmati dai soggetti cui si riferiscono.

art. 13 presentazione della domanda e termini

1. La domanda di incentivo è presentata, a pena di inammissibilità, alla Direzione centrale cultura e sport, Servizio attività culturali, attraverso il sistema informatico denominato FEGC, accessibile dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, a partire dalle ore 8:00:00 del 15 novembre 2018 ed entro le ore 16:00:00 del 11 dicembre 2018.

2. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche del sistema informatico FEGC pubblicate sul sito istituzionale www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alle attività culturali, o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 1 medesimo.

3. Le successive comunicazioni e richieste tra l'Amministrazione regionale e i beneficiari avvengono obbligatoriamente via posta elettronica certificata (PEC). Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica, salve le ipotesi di cui all'articolo 14. La documentazione richiesta deve essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella comunicazione. Decorso inutilmente tale termine la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata.

art. 14 inammissibilità delle domande

1. La domanda è inammissibile nei casi in cui:

- a) sia presentata oltre il termine di scadenza;
- b) sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 4, comma 1;
- c) sia presentata dai soggetti privi dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 5 ovvero dai soggetti esclusi ai sensi dell'articolo 7, comma 1;
- d) l'incentivo richiesto non rispetti i limiti di cui all'articolo 11;
- e) sia presentata con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 13;
- f) sia priva della sottoscrizione dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 2;
- g) siano presentate più domande da parte del medesimo soggetto proponente nei limiti di cui all'articolo 12, comma 3 e 4;
- h) sia presentata per iniziative progettuali già finanziate di cui all'articolo 22, comma 3.

CAPO V ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DELL'INCENTIVO

art. 15 attività istruttoria e inammissibilità dei progetti

1. Attraverso l'attività istruttoria, si accerta l'ammissibilità delle domande, verificandone la completezza e la regolarità formale.

2. Qualora nella domanda di incentivo non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda stessa, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 (zero) punti.

3. In caso di difformità tra le informazioni desumibili dalla barratura di un campo del modulo della domanda e la corrispondente parte descrittiva, prevale l'informazione desumibile dalla parte descrittiva.

4. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente. Qualora nella domanda manchino gli Allegati di cui all'articolo 12, comma 5, lettere a), c) ed f), non viene chiesta alcuna integrazione alla domanda.

5. Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Regolamento, la graduatoria dei progetti finanziati, di quelli ammissibili, ma non finanziati per carenza di risorse, e di quelli inammissibili, è adottata con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività culturali pubblicato sul sito web istituzionale, nella sezione dedicata alle attività culturali, entro novanta giorni dal termine di presentazione delle domande.

6. A seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 5, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione dell'incentivo, fissando il termine perentorio di dieci giorni per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine l'incentivo si intende accettato.

7. Sono inammissibili i progetti finalizzati ad iniziative aventi ad oggetto in via principale o esclusiva la valorizzazione delle lingue minoritarie.

8. Sono inammissibili i progetti che, a giudizio della Commissione di valutazione di cui all'articolo 16, non rientrano nelle tipologie progettuali finanziate dal presente Avviso o le cui finalità non siano pertinenti con le finalità e i contenuti del presente Avviso.

9. Nel caso in cui, a seguito del preavviso ex articolo 16 bis, della legge regionale 7/2000, i soggetti presentino controdeduzioni, la Commissione di valutazione di cui all'articolo 16 può essere riconvocata per valutare le controdeduzioni e decidere sull'inammissibilità.

art. 16 criteri di valutazione e di priorità dei progetti

1. Ai fini della formulazione della graduatoria sono definiti dall'Allegato 1 al presente Avviso i criteri di valutazione dei progetti e i rispettivi punteggi.

2. I progetti risultati ammissibili vengono valutati da apposita Commissione di valutazione, costituita ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, che attribuisce i punteggi relativi ai criteri qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi di cui all'Allegato 1.

3. A parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:

- a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi valutativi;
- b) ordine cronologico di presentazione della domanda.

art. 17 modalità e condizioni di concessione e di erogazione dell'incentivo

1. L'incentivo regionale è concesso con decreto del Direttore del Servizio entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, sul sito www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

2. Non possono essere concessi gli incentivi di cui al presente Avviso ai soggetti divenuti, all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dai regolamenti approvati con DPRReg. 15/2016, 16/2016, 17/2016, beneficiari degli incentivi per il finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali ivi disciplinati.

3. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'intero importo della partecipazione finanziaria regionale, la stessa non può in alcun caso essere assegnata per un importo inferiore.

4. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicato sul sito della Regione, viene approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti da finanziare, con l'indicazione del contributo regionale assegnato. L'incentivo è concesso entro novanta giorni dalla pubblicazione dello scorrimento della graduatoria.

5. Ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento, l'erogazione anticipata dell'incentivo è pari al cento per cento del suo importo ed è effettuata, ove richiesta all'atto della domanda, entro novanta giorni dalla

pubblicazione della graduatoria. In tal caso non sono richieste, in applicazione dell'articolo 32 bis, comma 1 ter della Legge, le garanzie ivi richiamate.

6. Salvo quanto previsto dal comma 5, l'incentivo è erogato entro sessanta giorni dall'approvazione della rendicontazione della spesa.

7. I soggetti beneficiari devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale od operativa nel Friuli Venezia Giulia.

CAPO VI VARIAZIONI DELLE INIZIATIVE PROGETTUALI

art. 18 variazioni in itinere delle iniziative progettuali

1. Le variazioni alle iniziative progettuali che comportano una modifica sostanziale dell'iniziativa stessa non sono ammissibili se non autorizzate.

2. Per modifiche sostanziali si intendono quelle che contemporaneamente:

a) comportano variazioni all'attività tali da ridurre il punteggio di valutazione in misura superiore al 10 per cento e

b) a seguito della riduzione il punteggio derivante sia inferiore a quello dell'ultimo progetto utilmente collocato nella graduatoria.

3. Le variazioni devono essere preventivamente comunicate via PEC al Servizio il quale provvede alla relativa valutazione anche avvalendosi della Commissione di valutazione, che viene appositamente riconvocata.

4. Sono autorizzate le variazioni di cui al comma 2 che non comportano variazioni all'attività tali da ridurre il punteggio in misura superiore al 20 per cento.

CAPO VII RENDICONTAZIONE DELLE INIZIATIVE PROGETTUALI, RIDETERMINAZIONE DELL'INCENTIVO E REVOCA

art. 19 rendicontazione della spesa e relativa documentazione

1. La rendicontazione della spesa è predisposta ai sensi degli articoli 41 e ss., della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) ed è trasmessa entro il termine perentorio del 31 marzo 2020 al Servizio competente in materia di attività culturali esclusivamente a mezzo PEC. La rendicontazione è approvata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, entro centoventi giorni dalla sua presentazione

2. Per la documentazione della spesa si applica l'articolo 9 del Regolamento.

3. La documentazione giustificativa della spesa non può essere datata antecedentemente alla data dell'1 gennaio 2019, né riferirsi ad attività antecedenti a tale data.

4. In applicazione dell'articolo 32 della Legge, le spese relative agli incentivi di cui al presente Avviso sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

5. La modulistica per la presentazione della rendicontazione della spesa, approvata con successivo decreto del Direttore del Servizio, è pubblicata sul sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

art. 20 rideterminazione dell'incentivo

1. L'incentivo regionale è rideterminato qualora, dalla rendicontazione della spesa relativa al progetto finanziato, emerga che:

a) il fabbisogno di finanziamento è diminuito;

b) la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso.

2. La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente se l'incentivo come rideterminato è comunque non inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 11, comma 2.

art. 21 revoca dell'incentivo

1. Il decreto di concessione dell'incentivo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) mancato riscontro ovvero perdita dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 5, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
- c) mancata presentazione della rendicontazione della spesa entro il termine di cui all'articolo 19, comma 1;
- d) modifica sostanziale del progetto originariamente presentato, non comunicata o non autorizzata ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 18.
- e) rendicontazione della spesa in misura inferiore all'importo minimo dell'incentivo di cui all'articolo 11, comma 2.

CAPITOLI VIII Disposizioni finali e norme di rinvio

art. 22 disposizioni finali

1. La modulistica del presente bando può essere modificata e integrata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, pubblicata sul sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

2. Informazioni relative al bando e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste all'indirizzo di posta elettronica attivitaacultura@regione.fvg.it o di posta elettronica certificata cultura@certregione.fvg.it.

3. Non sono ammissibili domande di incentivo **per iniziative progettuali già finanziate** a valere, sugli Avvisi Pubblici approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 1962 del 13 ottobre 2017 e sugli Avvisi pubblici per contributi straordinari 2018 approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 1690 del 14 settembre 2018.

art. 23 obblighi di pubblicità e di informazione e altri obblighi

1. Su tutto il materiale con cui è promosso il progetto, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria va apposto il logo della Regione.

2. I beneficiari sono tenuti a comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti relativi ai progetti presentati.

3. In attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Promozione dell'invecchiamento attivo e modifiche all'articolo 9 della legge regionale 15/2014 (in materia di protezione sociale)), i beneficiari si impegnano, qualora siano previste delle tariffe per l'accesso del pubblico alle iniziative progettuali, a garantire condizioni agevolate a favore delle persone anziane ultra sessantacinquenni.

art. 24 Informativa ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2013 e dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

1. In conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il trattamento dei dati forniti alla Regione a seguito della partecipazione al presente bando avviene esclusivamente per le finalità del medesimo e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

2. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si rende la seguente informativa:

1) Titolare, Responsabile della protezione dei dati e Responsabile del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente. Il dott. Mauro Vigini, in qualità di direttore centrale per particolari funzioni, giuste deliberazioni giuntali n. 2497 dd. 18 dicembre 2014 e n. 538 dd. 15 marzo 2018, è il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE).

Presidente

Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste

tel: +39 040 3773710

e-mail: presidente@regione.fvg.it

PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

RPD

Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste

tel: +39 040 3773707

e-mail: mauro.vigini@regione.fvg.it

PEC: privacy@certregione.fvg.it

Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all'erogazione dei servizi oggetto del "Disciplinare per l'affidamento in-house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.A."

2) Finalità del trattamento e natura del conferimento dei dati

I dati personali del rappresentante legale delle associazioni o del responsabile del procedimento (nome e cognome, luogo e data di nascita), sono richiesti al fine di identificare il soggetto che firma l'istanza o la dichiarazione. Di tali soggetti è richiesta anche una fotocopia del documento di identità per l'autenticazione della firma.

Sono inoltre richiesti recapiti telefonici e indirizzi mail del soggetto che presenta l'istanza/dichiarazione e di eventuale altra persona referente per la pratica al fine di agevolare le comunicazioni, inerenti l'istruttoria o la successiva gestione della pratica, che possono avvenire per le vie brevi. Nel caso di enti privati tali recapiti possono coincidere con quelli personali delle persone fisiche coinvolte.

Nel primo caso, e cioè nel caso dei dati personali del rappresentante legale delle associazioni o del responsabile del procedimento, si tratta di dati obbligatori, senza i quali il documento risulterebbe incompleto. Nel secondo caso, e cioè per quanto riguarda i recapiti telefonici e indirizzi mail del soggetto che presenta l'istanza/dichiarazione e di eventuale altra persona referente per la pratica, si tratta di dati facoltativi, in quanto per le comunicazioni potrebbero essere utilizzati i recapiti istituzionali dell'Ente pubblico o dell'associazione.

3) Modalità di trattamento dei dati

In relazione alla finalità descritta, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alla finalità sopra evidenziata e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

4) Categorie di destinatari dei dati personali

I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dai dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Tali dati possono inoltre essere comunicati agli organi preposti ad eventuali indagini o controlli in caso di richieste specifiche da parte dei citati Enti.

5) Periodo di conservazione

I dati richiesti sono inseriti nella modulistica predisposta dall'Amministrazione assieme a tutte le altre informazioni necessarie per la trattazione della pratica. Quindi sono soggetti alle norme che disciplinano la conservazione e lo scarto dei documenti d'archivio dell'amministrazione regionale che ne prevedono il mantenimento nell'archivio di deposito per (almeno) 15 anni dalla data di chiusura del fascicolo (vedi DPGR 309/Pres. dd. 4 ottobre 1999, attuativo della LR 11/1999).

6) Diritti dell'Interessato

L'interessato ha il diritto di accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Inoltre l'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

art. 25 norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Avviso, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Allegato 1

CRITERIO		PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI	
CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI 30/100				
1	Caratteristiche di storicità (numero di edizioni del medesimo festival)	PUNTI 5	Valutazione numero di edizioni pregresse 7 edizioni pregresse Da 8 a 10 edizioni pregresse Da 11 a 13 edizioni pregresse Da 14 a 15 edizioni pregresse Da 16 a 17 edizioni pregresse Più di 17 edizioni pregresse	PUNTI 0 PUNTI 1 PUNTI 2 PUNTI 3 PUNTI 4 PUNTI 5
2	Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti culturali e artistici	PUNTI 5	Finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente a partire dal 01/01/2016 Nessun finanziamento Finanziamenti da privati (es.: aziende, fondazioni bancarie) Finanziamenti pubblici nazionali o internazionali (dell'Unione europea e/o di altri organismi internazionali)	PUNTI 0 PUNTI 2 PUNTI 3
3	Carattere internazionale del festival	PUNTI 10	Numero di paesi di provenienza delle opere cinematografiche proiettate nel corso del festival Da 1 a 7 Paesi Da 8 a 15 Paesi Oltre 15 Paesi	PUNTI 0 PUNTI 7 PUNTI 10
4	Apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione del progetto)	PUNTI 10	Apporti di fondi al progetto, diversi da contributo regionale in €/contributo richiesto in € Apporto di fondi fino al 5% Apporto di fondi oltre il 5% fino al 20% Apporto di fondi oltre il 20% e fino al 40% Apporto di fondi oltre il 40%	PUNTI 0 PUNTI 4 PUNTI 6 PUNTI 10
CRITERI QUALITATIVI VALUTATIVI 70/100				
1	Connessioni del tema trattato con la figura e l'opera di Leonardo da Vinci, con riferimento al contesto storico o ai riflessi contemporanei dell'opera leonardesca.	PUNTI 15	nessuna poche sufficienti discrete buone eccellenti	PUNTI 0 PUNTI 3 PUNTI 6 PUNTI 9 PUNTI 12 PUNTI 15
2	Valutazione qualitativa dell'impatto culturale del progetto, a livello internazionale anche intesa in termini di innovatività e originalità	PUNTI 15	nessuno non sufficiente sufficiente discreto buono eccellente	PUNTI 0 PUNTI 3 PUNTI 6 PUNTI 9 PUNTI 12 PUNTI 15

3	Valutazione del CV del comitato di direzione artistica (max 3 curricula) effettivamente operante nel progetto con riferimento alla formazione e produzione in campo artistico o alla qualità o alla durata temporale delle esperienze specifiche maturate in campo artistico in relazione al contenuto dell'iniziativa progettuale.	PUNTI 5	nessun curriculum poco attinente sufficientemente attinente discretamente attinente molto attinente	PUNTI 0 PUNTI 1 PUNTI 3 PUNTI 4 PUNTI 5
4	Piano di comunicazione/promozione del progetto riferito ai mezzi previsti (comunicazione via web, su sito internet "dedicato" o su portale dell'Ente proponente e/o sui social networks; passaggi promozionali su emittenti radio/TV e su quotidiani locali e nazionali, dirette streaming, riviste specializzate etc.).	PUNTI 10	nessun piano non sufficiente sufficiente discreto buono eccellente	PUNTI 0 PUNTI 2 PUNTI 4 PUNTI 6 PUNTI 8 PUNTI 10
5	Capacità dell'evento di valorizzare e promuovere il territorio regionale e creare un indotto.	PUNTI 10	nessuna non sufficiente sufficiente discreta buona eccellente	PUNTI 0 PUNTI 2 PUNTI 4 PUNTI 6 PUNTI 8 PUNTI 10
6	Composizione e qualità dell'apporto del partenariato in relazione al numero, natura, ruolo e peso dei partner nella realizzazione dell'iniziativa progettuale.	PUNTI 15	nessun partner non sufficiente sufficiente discreto buono eccellente	PUNTI 0 PUNTI 3 PUNTI 6 PUNTI 9 PUNTI 12 PUNTI 15
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO		100		

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE